

LETTERA CIRCOLARE



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 25/03/2008
Prot. 25 / 1 / 0004266

Alle Direzioni regionali e Provinciali del Lavoro

Ai Servizi Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

Oggetto: art. 1, comma 1202 e ss. L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - stabilizzazione collaborazioni coordinate e continuative a progetto - benefici previsti dalla legislazione vigente.

al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

alla Provincia Autonoma di Bolzano

alla Provincia Autonoma di Trento

all' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

all' Ispettorato regionale del lavoro di Catania

all' Unione Province d'Italia (UPI)

Pervengono alle scrivente Direzione generale alcuni quesiti sulla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 1203, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) secondo il quale, nell'ambito delle procedure di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "anche a progetto", i contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo indeterminato "godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente".

La questione è legata, più in particolare, alla concessione dei benefici previsti dall'art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 – secondo il quale "in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (...) i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi" – nelle ipotesi di assunzione di lavoratori precedentemente impiegati con contratti di collaborazione.


Al riguardo, sentita la Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione, si ritiene necessario formulare le seguenti considerazioni.

Senza voler riesaminare compiutamente la problematica sulla certificazione dello stato di disoccupazione – peraltro richiamata dal recente D.M. 30 ottobre 2007 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2007) concernente “*l’adozione della scheda anagrafico-professionale del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati*” – l’ipotesi in questione riguarda esclusivamente quei soggetti che, sebbene svolgano un’attività lavorativa, percependo un reddito annuale non superiore a quello escluso da imposizione fiscale, mantengono lo stato di disoccupazione, come previsto dal D.Lgs. n. 297/2002 e confermato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 10 dicembre 2003.

Al riguardo va rilevato che limitatamente a tali soggetti appare possibile richiedere, ai fini della procedura per il riconoscimento dello stato di disoccupazione, una mera autocertificazione relativa al reddito annuale percepito. In tal caso, infatti, la dimostrazione documentata di essere impegnato in un’attività lavorativa di natura autonoma o dipendente **ma sotto la soglia reddituale** costituisce una risultanza oggettiva che va a suffragare quanto autodichiarato e non rende decisiva l’attivazione di ulteriori indagini da parte del Servizio per l’impiego, fatta salva una verifica a campione in ordine alla veridicità dei requisiti reddituali oggetto di dichiarazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP